

COMUNE DI FORCE

P.zza V.Emanuele II cap 63086 Provincia di Ascoli Piceno
Tel. 0736.373132 Fax 0736.373120 e.mail: segreteria@comune.force.ap.it

Prot. n. 1927.....

li 12 APR. 2017

Reg. Ord. n. 61 /2017

**OGGETTO: SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità (B) edificio residenziale temporaneamente inagibile, ma agibile con provvedimenti, sito in Force, via Contrada San Taddeo n.15/16, di proprietà del Sig. Baldassarri Enzo;
RETTIFICA CODICE FISCALE – INTEGRAZIONE ORDINANZA N.33/2017 PROT.927 DEL 20/02/2017;**

Il Sindaco

VISTO l'evento sismico del 24 Agosto 2016 e seguenti che ha interessato l'intero territorio comunale ed ancora in atto;

PRESO ATTO degli ulteriori eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi;

TENUTO conto dei disposti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le seguenti Ordinanze n.388 del 26/08/2016; n. 389 del 26/08/2016; n. 391 del 01/09/2016; n. 392 del 06/09/2016; n. 393 del 13/09/2016; n. 394 del 19/09/2016; n. 396 del 23/09/2016; n. 399 del 10/10/2016; n. 400 del 31/10/2016; n. 405 del 11/11/2016; n. 406 del 12/11/2016; n. 408 del 15/11/2016; n. 414 del 19/11/2016; n. 415 del 15/11/2016; n. 418 del 29/11/2016; n. 422 del 16/12/2016; 427 del 20/12/2016;

TENUTO conto dei disposti del Commissario Straordinario Errani con le seguenti ordinanze: n. 13 del 10/01/2016, n. 12 del 10/01/2016; n. 10 del 19 dicembre 2016; n.8 del 14/12/2016; n. 7 del 14 dicembre 2016; n. 4 del 17/11/2016; n.3 del 15/11/2016

VISTO il Decreto Legge del 17/10/2016 n.189 (G.U. n.244 del 18/10/2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016;

VISTO altresì il Decreto Legge del 11/11/2016 n.205 (G.U. n.264 del 11/11/2016) ad oggetto: Nuovi interventi urgenti in favore della popolazione e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la Legge di conversione del 15/12/2016 n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." G.U. n. 294 del 17/12/2016;

RICHIAMATA l'ordinanza n.33/2017 prot.927 del 20/02/2017, con la quale è stato dichiarato temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti l'immobile sito in Force distinto al foglio n.22 particella 278 sub.2-3-4 avente per oggetto "SISMA 24/08/2016 – 26/10/2016- 30/10/2016 - Ordinanza di inagibilità (B) edificio residenziale temporaneamente inagibile, ma agibile con provvedimenti, sito in Force, via Contrada San Taddeo n.15/16, di proprietà del Sig. Baldassarri Enzo", ove per mero errore materiale è presente un refuso consistente nella non corretta indicazione del codice fiscale della Sig.ra **DRAGOIANU ELENA** in qualità di convivente facente parte dello stesso nucleo familiare.

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa definisce la rettifica come "il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973). La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto:

a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R.

Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297)";

b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

c) non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);

d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012).

Secondo orientamento consolidato, ancora "La possibilità dell'Amministrazione di procedere, senza adeguata motivazione, alla correzione di un errore materiale in un atto amministrativo è configurabile solo quando detto errore sia manifestamente evidente, cioè quando non sia necessaria alcuna interpretazione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione e non quando sia conseguente ad una inesatta valutazione dei presupposti di fatto o di diritto".

"L'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori sostanziali o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Né alla rettifica si può far luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto.....Il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicita in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere, sicché l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una specularità, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale." (Consiglio di Stato, sez. VI-sentenza 5 marzo 2014, n.1036).

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO l'art. 15 della legge 24.02.1995 n. 225;

VISTO l'art. 108 comma 1 lett. c) del d. lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTI gli articoli 50, comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs. 18.08.200 n. 267;

DICHIARA

Di richiamare integralmente, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto della propria precedente ordinanza n.33/2017 prot.927 del 20/02/2017 e di provvedere ad integrare la stessa mediante correzione dell'errore materiale del codice fiscale riferito alla Sig.ra:

- DRAGOIANU ELENA nata in Urzicuta - Romania il 20/04/1975 e residente in Force, Contrada San Taddeo n. 16, codice fiscale "DRGLNE75D60Z129C".

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai Sig.ri:

- **BALDASSARRI ADAMO** nato in Force il 28/05/1927 ed ivi residente, Contrada San Taddeo n. 14, codice fiscale BLDDMA27E28D691E, in qualità di proprietario;
- **BALDASSARRI ENZO** nato in Force il 20/04/1959 e residente in Force, Contrada San Taddeo n. 16, codice fiscale BLDNZE59D20D691N, unitamente al proprio nucleo familiare, in quanto ivi residente;

- **DRAGOIANU ELENA** nata in Urzicuta - Romania il 20/04/1975 e residente in Force, Contrada San Taddeo n. 16, codice fiscale DRGLNE75D60Z129C, unitamente al proprio nucleo familiare, in quanto ivi residente;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e che la stessa sostituisce avvio del procedimento agli interessati e inviato per i provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Regione Marche Settore Protezione Civile e Sicurezza Locale
- Amministrazione Provinciale Settore Genio Civile e Protezione Civile
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
- Carabinieri Force
- SOI Ascoli Piceno
- SOUP Ancona

CON AVVERTIMENTO

Che eventuali danni a cose e persone per l'inottemperanza al presente provvedimento saranno a carico degli obbligati che risponderanno per via civile, penale e amministrativa.

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
(Augusto Curti)